



COMUNE DI CONA

PROVINCIA DI VENEZIA

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2001

IL SINDACO

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,

NOTIFICA

- 1- I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.
- 2- Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
 - b) i giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
 - c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
 - f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no residenti nel Comune.E' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
- 3- Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

Dalla Residenza Comunale, lì 27 dicembre 2017 .

Il Sindaco

Alberto Panfilio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993